

Bruxelles, 30 settembre 2025
(OR. en)

13388/25

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0305 (NLE)**

**AGRI 454
FAO 45
ENV 911
RGA 5**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	29 settembre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2025) 564 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di organo direttivo del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura per quanto riguarda talune proposte presentate ai fini dell'adozione nel corso della sua undicesima sessione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 564 final.

All.: COM(2025) 564 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 29.9.2025
COM(2025) 564 final

2025/0305 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di organo direttivo del
trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura per
quanto riguarda talune proposte presentate ai fini dell'adozione nel corso della sua
undicesima sessione**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

La presente proposta riguarda la decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome dell'Unione per quanto riguarda la modifica del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura ("trattato"), in occasione dell'undicesima sessione dell'organo direttivo del trattato che si terrà dal 24 al 29 novembre 2025.

Il trattato è entrato in vigore nel 2004 e mira a garantire la sicurezza alimentare attraverso la conservazione, lo scambio e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche mondiali per l'alimentazione e l'agricoltura, nonché la ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dalla loro utilizzazione. Il massimo organo del trattato è l'organo direttivo, composto da tutte le parti contraenti del trattato. Tra queste figurano l'Unione europea e tutti i suoi Stati membri. L'organo direttivo ha la facoltà di adottare modifiche del trattato e dei suoi allegati. Dette modifiche entrano in vigore dopo la ratifica, l'accettazione o l'approvazione da parte dei due terzi delle parti contraenti.

Il trattato istituisce un sistema multilaterale di accesso e di ripartizione dei vantaggi per 64 delle specie coltivate alimentari e dei foraggi più importanti, essenziali per la sicurezza alimentare e l'interdipendenza (elencati nell'allegato I del trattato). Lo scambio delle risorse fitogenetiche è disciplinato dall'accordo tipo di trasferimento di materiale, che definisce i diritti e gli obblighi del fornitore e del beneficiario del materiale. È stato istituito un fondo di ripartizione dei vantaggi quale meccanismo per ricevere e utilizzare le risorse finanziarie provenienti dal sistema multilaterale al fine di finanziare progetti nei paesi in via di sviluppo.

Dal 2013 sono in corso negoziati volti a rivedere il sistema multilaterale, così da aumentare il flusso di entrate basate sugli utenti a favore del fondo di ripartizione dei vantaggi nel quadro del trattato. I negoziati sono stati portati avanti dal "gruppo di lavoro ad hoc a mandato aperto per migliorare il funzionamento del sistema multilaterale" istituito dall'organo direttivo nel 2013. Il mandato del gruppo è stato prorogato nel 2015 e nel 2017 e nel 2022 ne è stata disposta la ricostituzione. La sua quattordicesima e ultima riunione si è tenuta dal 7 all'11 luglio 2025. I suoi lavori hanno portato all'elaborazione di un pacchetto di misure che sarà esaminato ai fini dell'adozione in occasione dell'undicesima sessione dell'organo direttivo nel novembre 2025. Il pacchetto comprende:

1. l'estensione dell'allegato I del trattato, con l'obiettivo di rendere disponibile un maggior numero di risorse fitogenetiche nell'ambito del sistema multilaterale;
2. la revisione dell'accordo tipo di trasferimento di materiale, con l'obiettivo di rendere i suoi termini più efficaci, rispettando al contempo l'equilibrio degli interessi dei fornitori e dei beneficiari delle risorse fitogenetiche;
3. una risoluzione che accompagna la modifica dell'allegato I del trattato e la revisione dell'accordo tipo di trasferimento di materiale, volta a rispondere alle aspettative relative alla ripartizione dei vantaggi monetari derivanti dall'uso delle "informazioni sulle sequenze digitali". Il concetto di informazioni sulle sequenze digitali (ossia le sequenze del genoma delle piante che possono tradursi in caratteristiche o tratti diversi e che stanno diventando strumenti di ricerca e selezione sempre più importanti) non è contemplato nell'ambito dell'accordo tipo di trasferimento di materiale, in quanto è oggetto di discussione quali aspetti

comprenda esattamente. È difficile ad esempio risalire all'origine di tali informazioni o al contributo che esse apportano a un nuovo prodotto e di conseguenza calcolare i vantaggi da ripartire derivanti dalla loro utilizzazione.

La conclusione di tali negoziati potrebbe avvenire in occasione della prossima undicesima sessione dell'organo direttivo che si terrà nel novembre 2025. La presente decisione definisce la posizione dell'Unione in relazione all'estensione dell'allegato I del trattato e alla revisione dell'accordo tipo di trasferimento di materiale.

Secondo la posizione dell'Unione, l'allegato I dovrebbe essere esteso il più possibile e gli altri elementi del pacchetto dovrebbero essere subordinati a tale estensione. L'estensione dell'allegato I e la revisione dell'accordo tipo di trasferimento di materiale, una volta entrate in vigore, avrebbero effetti giuridici. È pertanto necessaria un'autorizzazione da parte del Consiglio per approvare l'esito di tali negoziati, qualora il risultato sia in linea con la posizione dell'Unione.

La presente decisione dovrebbe inoltre abrogare la precedente decisione 12102/22 del Consiglio, adottata da quest'ultimo prima della nona sessione dell'organo direttivo nel 2022, in quanto riguarda esclusivamente l'estensione dell'allegato I e non gli altri elementi oggetto di discussione nell'ambito della prossima undicesima sessione dell'organo direttivo.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Il trattato istituisce un quadro globale giuridicamente vincolante in materia di conservazione sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura e un sistema multilaterale nell'ambito del quale tutte le parti contraenti non solo hanno accesso a tali risorse, ma ripartiscono anche i vantaggi derivanti dalla loro utilizzazione. La proposta mira a migliorare il funzionamento del trattato ed è pertanto coerente con le politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura e dell'ambiente e di ausilio alle stesse.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'obiettivo della presente proposta è sostenere la ripartizione giusta ed equa dei vantaggi che derivano dall'utilizzazione delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura nel quadro del trattato. Dal momento che i vantaggi ottenuti sono utilizzati per finanziare progetti nei paesi in via di sviluppo, la presente proposta è coerente con la politica in materia di partenariato internazionale e di sviluppo dell'Unione e di ausilio alla stessa.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che il Consiglio, su proposta della Commissione, adotti decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

L'articolo 218, paragrafo 9, TFUE si applica indipendentemente dal fatto che l'Unione sia membro dell'organo o parte dell'accordo.

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*".

L'organo direttivo è un organo istituito da un accordo, ossia dal trattato che è stato adottato in occasione della conferenza FAO il 3 novembre 2001 ed è entrato in vigore il 29 giugno 2004.

L'Unione e tutti i suoi Stati membri sono parti contraenti del trattato.

L'atto previsto, che l'organo direttivo è chiamato ad adottare, costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante per le parti contraenti nel diritto internazionale a norma degli articoli 12.4, 23 e 24.2 del trattato.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale del trattato.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

Riguardo a un atto previsto che persegua contemporaneamente più finalità o abbia più componenti tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre, la base giuridica sostanziale della decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche corrispondenti.

L'atto previsto ha finalità e parti costitutive riguardanti i settori dell'agricoltura e della protezione dell'ambiente. Tali finalità e parti costitutive sono tra loro inscindibili e nessuna di esse è accessoria rispetto alle altre.

Le basi giuridiche sostanziali della decisione proposta sono pertanto l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, TFUE.

Le basi giuridiche della decisione proposta devono quindi essere costituite dall'articolo 43, paragrafo 2, e dall'articolo 192, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Non pertinente

- **Proporzionalità**

Non pertinente

- **Scelta dell'atto giuridico**

A norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, lo strumento scelto è l'unico strumento possibile per conseguire l'obiettivo della presente proposta.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Cfr. ultra.

- **Assunzione e uso di perizie**

La proposta si basa sul testo negoziale che sarà esaminato ai fini dell'adozione in occasione dell'undicesima sessione dell'organo direttivo nel novembre 2025. Tale testo è stato preparato dal "gruppo di lavoro ad hoc a mandato aperto per migliorare il funzionamento del sistema multilaterale" istituito dall'organo direttivo del trattato. Il lavoro di questo gruppo ha previsto un processo iterativo, in cui il testo è stato elaborato durante le riunioni del gruppo, reso pubblico e successivamente rielaborato sulla base delle osservazioni ricevute. Gli esperti e i portatori di interessi di tutti i paesi che sono parti contraenti del trattato hanno avuto l'opportunità di contribuire a questo processo.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente

- **Diritti fondamentali**

La proposta non ha alcuna incidenza sui diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non pertinente

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'articolo 1 illustra la posizione da adottare a nome dell'Unione nei negoziati nel corso dell'undicesima sessione (o delle sessioni successive) dell'organo direttivo del trattato per quanto riguarda le modifiche dell'allegato I del trattato e l'adozione di un accordo tipo di trasferimento di materiale rivisto.

L'articolo 2 definisce le condizioni in base alle quali la posizione da adottare a nome dell'Unione può discostarsi dal contenuto della presente decisione del Consiglio.

L'articolo 3 abroga la precedente decisione del Consiglio sullo stesso argomento.

L'articolo 4 stabilisce la data di scadenza della presente decisione del Consiglio.

Gli allegati I e II precisano ulteriormente la posizione di cui all'articolo 1.

L'allegato III specifica ulteriormente le condizioni di cui all'articolo 2.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di organo direttivo del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura per quanto riguarda talune proposte presentate ai fini dell'adozione nel corso della sua undicesima sessione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2004/869/CE del Consiglio⁽¹⁾ l'Unione ha concluso il trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura ("trattato"), che è entrato in vigore il 29 giugno 2004.
- (2) A norma dell'articolo 23 e dell'articolo 24.2 del trattato l'organo direttivo istituito dal trattato ("organo direttivo") ha la facoltà di adottare modifiche del trattato e dei suoi allegati.
- (3) Nella sua undicesima sessione, che si terrà dal 24 al 29 novembre 2025, l'organo direttivo è chiamato a esaminare ed eventualmente adottare una decisione relativa a una proposta di modifiche dell'allegato I del trattato intesa a contemplare risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura diverse da quelle attualmente contenute nell'allegato. Le risorse fitogenetiche contenute nell'allegato I del trattato sono oggetto del sistema multilaterale di accesso e di ripartizione dei vantaggi ("sistema multilaterale") istituito a norma del trattato.
- (4) La proposta di modifiche dell'allegato I del trattato sarà esaminata dall'organo direttivo nell'ambito di un pacchetto di misure che comprenderà anche una proposta di revisione dell'accordo tipo di trasferimento di materiale, il contratto tipo che disciplina lo scambio di materiale nell'ambito del sistema multilaterale.
- (5) Tale pacchetto di misure è stato preparato dal gruppo di lavoro ad hoc a mandato aperto per migliorare il funzionamento del sistema multilaterale istituito a tal fine dall'organo direttivo. L'Unione dovrebbe sostenere le modifiche dell'allegato I del trattato proposte e la revisione dell'accordo tipo di trasferimento di materiale, in quanto tali misure dovrebbero contribuire al conseguimento dei principali obiettivi del trattato.
- (6) Una volta accettata e in seguito alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione da parte dei due terzi delle parti contraenti, la decisione dell'organo direttivo riguardo alle

⁽¹⁾ Decisione 2004/869/CE del Consiglio, del 24 febbraio 2004, concernente la conclusione, a nome della Comunità europea, del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (GU L 378 del 23.12.2004, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2004/869/oj>).

modifiche dell'allegato I del trattato intese a contemplare ulteriori risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura e alla revisione dell'accordo tipo di trasferimento di materiale vincolerà l'Unione. È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di organo direttivo nel corso della sua undicesima sessione, o in qualsiasi sessione successiva che si svolga durante il periodo di validità della presente decisione, qualora non si raggiunga un accordo nel corso dell'undicesima sessione.

- (7) Le modifiche dell'allegato I del trattato e la revisione dell'accordo tipo di trasferimento di materiale non richiederebbero alcuna modifica del diritto dell'Unione.
- (8) Al fine di consentire la necessaria flessibilità durante i negoziati nel corso dell'undicesima sessione dell'organo direttivo, o in qualsiasi sessione successiva qualora non si raggiunga un accordo nel corso dell'undicesima sessione, l'Unione dovrebbe essere autorizzata ad approvare modifiche tecniche di lieve entità in relazione alla presente decisione per quanto riguarda la decisione che deve essere adottata dall'organo direttivo in merito alle modifiche dell'allegato I del trattato e alla revisione dell'accordo tipo di trasferimento di materiale, purché tali modifiche non alterino la sostanza della presente decisione.
- (9) La presente decisione dovrebbe applicarsi per un periodo di tempo limitato, al termine del quale, qualora la modifica dell'allegato del trattato e la revisione dell'accordo tipo di trasferimento di materiale non siano state adottate, la Commissione dovrebbe valutare l'efficacia della presente decisione e proporre se prorogarne l'applicazione o modificarla o abrogarla in altro modo.
- (10) La precedente decisione 12102/22 del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di organo direttivo del trattato dovrebbe essere abrogata, in quanto non tiene conto degli sviluppi intervenuti in seno al gruppo di lavoro ad hoc a mandato aperto per migliorare il funzionamento del sistema multilaterale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

- 1. La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'undicesima sessione dell'organo direttivo del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura ("trattato"), che si terrà dal 24 al 29 novembre 2025, o in qualsiasi sessione successiva qualora non si raggiunga un accordo nel corso dell'undicesima sessione, per quanto riguarda la modifica dell'allegato I del trattato relativa all'estensione della copertura del sistema multilaterale di accesso e di ripartizione dei vantaggi e l'adozione di un accordo tipo di trasferimento di materiale rivisto, si basa sul progetto di modifica dell'allegato I del trattato e sul progetto di accordo tipo di trasferimento di materiale rivisto stabiliti rispettivamente negli allegati I e II.
- 2. Il sistema di pagamenti obbligatori istituito dall'accordo tipo di trasferimento di materiale rivisto è soggetto alle condizioni relative all'entrata in vigore della modifica dell'allegato I del trattato.

Articolo 2

Qualora nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate prima dell'undicesima sessione dell'organo direttivo o nel corso della stessa, o in qualsiasi sessione successiva qualora non si raggiunga un accordo nel corso dell'undicesima sessione, influenzino la posizione di cui

all'articolo 1 o qualora nell'undicesima sessione l'Unione debba avviare ulteriori negoziati, la posizione dell'Unione può essere oggetto di modifiche tecniche di lieve entità da concordare sul posto, nel rispetto dei principi stabiliti nell'allegato III.

Articolo 3

La decisione del Consiglio 12102/22, del 13 settembre 2022, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di organo direttivo del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura per quanto riguarda le modifiche dell'allegato I di tale trattato è abrogata.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 5

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2029.

Articolo 6

La Commissione e gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

[...]